



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

Ufficio del sindaco

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-212 – fax 085/8061254 –

E mail: sindaco@comune.mosciano.te.it

Internet: www.comune.mosciano.te.it

DECRETO N. 1 DEL 30/03/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL
COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015";
- che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;
 - che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Visto che il successivo comma 613 dispone che “Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”, mentre il comma 614 prevede che “nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- L'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 già disponeva che “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di

minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale...(omissis)”;

- Il successivo comma 29 prevede che “Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni”;
- L’art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, modificando il comma 27, ha limitato l’adempimento alle sole società direttamente partecipate dall’ente, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello;
- **con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 30/12/2010,** il Comunale di Mosciano Sant’Angelo ha proceduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni in società strumentali e di produzione di beni e servizi, adempiendo a quanto previsto dall’art. 3 comma 27 della L. n. 244/20007, deliberando altresì, la dismissione proprie micro partecipazione in Arpa S.p.a. e Sviluppo Italia S.p.a. e la vendita della propria partecipazione in Centro Carni Val Tordino ed il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione società	Oggetto	Partecipazione
CIRSU Spa.	Amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell’ambito del ciclo integrato rifiuti	16.66%
RUZZO Spa	Amministrazione nonché gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri.	2,27%
Borghi Montani Scarl	Recupero del valore sociale, artistico, architettonico ed ambientale del patrimonio Borghi	6,66%
Sic One	Realizzare e sviluppare progetti tecnologicamente innovativi rivolti a cittadini, aziende e Pubbliche Amministrazioni.	2.65%

- La citata deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della L. 244/2007 alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla data odierna la stessa non ha sollevato alcuna osservazione in merito alla decisione concernente il mantenimento delle quote societarie;
- Successivamente, **con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 27.01.2014** il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha deciso lo scioglimento e messa in **liquidazione della società Borghi Montani Scarl**;
- con sentenza N. 91/2014 datata il 28.06.2014 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento della società SIC 1 s.r.l. nominando curatore il Dott. Donatella Tarsi e Giudice delegato il Dott. Simone Romito.

CONSIDERATO CHE :

- Il Comune di Mosciano Sant'Angelo anticipando sostanzialmente il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla citata Legge di Stabilità 2015, nel corso dell'ultimo quinquennio, ha già avviato ed implementato un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni in società strumentali e di servizi ;
- Ad oggi pertanto **la consistenza del portafoglio** delle partecipazioni detenute dall'amministrazione comunale di Mosciano Sant'Angelo è relativa a solo due società che, peraltro, operano nel settore dei servizi pubblici economici a rete, e quindi inserite in un sistema di governance multilivello e precisamente:
 - o quota pari al 16,66% della **Società CIRSU Spa** società interamente pubblica avente ad oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti.
 - o quota del 2,27% della **Società RUZZO RETI S.P.A**, società partecipata da 36 comuni della Provincia di Teramo che gestisce per affidamento in House il servizio idrico nell'ex ATO Provinciale n. 5;

RITENUTO :

- Di prendere atto del percorso di riordino realizzato in attuazione della deliberazione n. 114 del 30/12/2010, quale anticipazione delle misure da adottare nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014;

- Di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegati al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di procedere, come previsto dal successivo comma 612, alla trasmissione del Piano Operativo e della relazione tecnica alla Sezione Regionale per l'Abruzzo della Corte dei Conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet istituzionale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

DECRETA

1. Di prendere atto del percorso di riordino realizzato in attuazione della deliberazione n. 114 del 30/12/2010 quale anticipazione delle misure da adottare nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014;
2. Di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegati al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di procedere, come previsto dal successivo comma 612, alla trasmissione del Piano Operativo e della relazione tecnica alla Sezione Regionale per l'Abruzzo della Corte dei Conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet istituzionale;
4. 5. Di trasmettere il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Mosciano Sant'Angelo.

IL SINDACO
Giuliano GALIFFI
